

**Comune di
Pavullo nel
Frignano**

Provincia di Modena



Città di Pavullo nel Frignano

UFFICIO DEL SINDACO

Tel. ☎ 0536/29900

Fax ☎ 0536/20125

Sito Internet <http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it>

e-mail: segreteria.sindaco@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Piazza Montecuccoli n. 1 - Cap: 41026 Pavullo nel Frignano

Cod fisc e P.IVA 00223910365

Ord. n. 98

Oggetto :	Ordinanza contingibile e urgente volta a contrastare il degrado urbano e a tutelare le esigenze di sicurezza urbana, mediante l'introduzione di misure preventive che incidono sulle modalità di somministrazione e vendita di bevande per asporto in contenitori di vetro o metallici.
-----------	---

I L S I N D A C O

Premesso che dal 23 al 26 luglio 2026 avrà luogo in Via Braglia la manifestazione denominata "Non solo Birra", organizzata dall'Associazione "Circolo Culturale Freegnano", che interesserà le seguenti Vie e Piazze: Via Braglia - Piazzale Stadio Minelli;

Rilevato che:

- Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento del numero di persone lungo le vie e le piazze interessate dalla manifestazione;
- Il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento, rappresenta un pericolo per l'incolumità pubblica;

Considerato che al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di beni pubblici derivanti dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine di qualsivoglia tipologia;

Visti:

- l'art. 7 bis nonché l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena con nota Prot. n. 17225 del 20/07/2026 poiché adottata nella qualità di Ufficiale di governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

1. **Nelle giornate dal 23 al 26 luglio 2026 dalle ore 23:00 alle ore 03.00 del g.s., in Pavullo n/F. (Mo), nelle Vie e Piazze: Via Braglia e Piazzale antistante Stadio Minelli e nel raggio complessivo di 100 metri dalle vie/piazze sopraindicate:**
 - a) il divieto di vendita per asporto e/o somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali nel settore alimentare, circoli e altri punti ristoro, con l'esclusione della somministrazione

effettuata all'interno dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree esterne di pertinenza delle attività private o pubbliche legittimamente autorizzate.

E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura o mescita in contenitori di carta o di plastica, e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;

- b) i gestori dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad impedire che i contenitori di vetro e le lattine vengano portate all'esterno del pubblico esercizio e delle sue pertinenze;
 - c) il divieto, a chiunque circoli all'interno delle aree oggetto della presente ordinanza, di portare al seguito recipienti e contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere;
2. il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 02:00 alle ore 03:00 dal 24 al 27 luglio 2026;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad €. 50,00.

La presente ordinanza ha efficacia nelle giornate e negli orari summenzionati e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pavullo nel Frignano – www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Pavullo n/F. 20/07/2026

IL SINDACO
Davide Venturelli